

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 176/2025

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro generale al **n. 68791**, depositato il 3 maggio 2022, promosso da:

D'A. L. F. c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Alessi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo avvocato in Messina in via Santa Maria del Selciato n. 4 per mandato in atti

Contro

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Tiziana G. Norrito e dall'avv. Gino Madonia

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 23 aprile 2025, come da verbale di udienza;

FATTO

1)- Con l'atto introduttivo del giudizio D'A. L. F. ha premesso: a)- di fruire della pensione di reversibilità del proprio padre, D'A. F.; b)- in data 5 giugno 2015 presentava domanda di pensione privilegiata

indiretta di reversibilità; c)- il padre, già operatore ecologico presso il Comune di Milazzo, contraeva per causa di servizio cirrosi epatica HB AG negativo e gastrite erosiva; c)- il medesimo D'A. F. a causa del carattere ingravescente della malattia moriva il 15/02/1994; d)- con sentenza n. 49 del 2012 il T.A.R. di Catania aveva confermato il rapporto etiopatogenico fra la patologia e il servizio ai fini dell'equo indennizzo; e)- l'INPS rigettava la domanda di pensione privilegiata, deducendo la mancata attivazione del procedimento per il riconoscimento dell'inabilità.

Tanto premesso, il ricorrente, dopo ampia premessa in fatto e in diritto, ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata indiretta di reversibilità con ogni conseguente condanna a carico dell'INPS.

2)- L'INPS in memoria di costituzione ha eccepito l'inammissibilità della domanda, tenuto conto sia dell'abrogazione della pensione privilegiata per i dipendenti civili per effetto del D.L. n. 201/2011 sia per la decadenza ex art. 169 DPR 1092/1973; ha comunque chiesto il rigetto del ricorso.

3)- Dopo lo scambio di memorie relativo alle eccezioni preliminari, il Giudice ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio da parte del Collegio medico legale dello Stato Maggiore della Difesa presso questa Corte.

4)- Dopo la conclusione delle attività peritali, all'udienza del 23 aprile 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito

della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c. in considerazione della particolare complessità della controversia.

DIRITTO

1.- In via preliminare, va osservato che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione, in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio. Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito il Giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione.

Ciò significa che non rilevano, di per sé, i vizi dell'atto o del procedimento, che ha condotto al provvedimento di diniego del trattamento richiesto, ma piuttosto dovrà essere verificato, se la parte ricorrente sia effettivamente titolare del diritto vantato e, quindi, dovrà essere accertata l'effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del diritto al trattamento pensionistico.

2.- Sempre in via preliminare, va evidenziato che non possono rilevare in questa sede le valutazioni e gli atti concernenti l'equo indennizzo.

Invero, questa Corte ha giurisdizione in materia pensionistica, cioè su quei rapporti che si instaurano con la cessazione dell'attività di servizio, con un potere di cognizione esclusivamente orientato sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonché degli altri assegni che ne

costituiscono parte integrante) (cfr., ex multis Cass. Sez. Un. civili n. 99 del 23.2.1999).

La giurisdizione esclusiva di questa Corte è quindi limitata alla cognizione di quanto ha riguardo al sorgere, modificarsi od estinguersi del diritto a pensione, con il duplice limite oggettivo esterno rappresentato, da un lato, dai provvedimenti attinenti al rapporto d'impiego, ancorché incidenti su quelli di quiescenza e, dall'altro, dall'incidenza della relativa spesa sul bilancio pubblico. Ciò premesso, non vi è dubbio che l'equo indennizzo sia un trattamento patrimoniale direttamente attinente al rapporto d'impiego (ex multis Cass. SS.UU. n. 15619/2006), la cui cognizione esclusiva è riservata al giudice competente sul rapporto di lavoro.

Va pertanto chiarito che le sentenze di altro plesso giurisdizionale, relative al riconoscimento della causa di servizio ai fini dell'attribuzione dell'equo indennizzo, non vincolano la Corte dei Conti e non hanno efficacia di giudicato nel giudizio relativo al riconoscimento della pensione privilegiata.

Va perciò sottolineato che risulta estraneo alla materia delle pensioni l'istituto dell'equo indennizzo il quale è volto alla protezione della speciale condizione del dipendente, divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l'Amministrazione e del servizio prestato, sicché il fine dell'equo indennizzo, che non è esclusivamente risarcitorio, si inserisce nell'ambito di un sinallagma in cui si intrecciano prestazioni e controprestazioni di contenuto plurimo (Cass. Sez.Un. 7/3/2003, n. 3438).

Si è infatti precisato che l'equo indennizzo non attiene ad un rapporto previdenziale, ma trova titolo immediato e diretto nel rapporto di impiego, con la conseguenza che la controversia ad esso relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha giurisdizione (v. Cass., sez. un. 19/5/1992, n. 5988; Cass. 1/3/1990, n. 1583).

La pensione privilegiata, invece, presuppone la cessazione del rapporto di impiego (cfr. Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 332/2019).

Pertanto, il giudice delle pensioni deve procedere ad un'autonoma qualificazione dei medesimi fatti sul piano della specifica disciplina previdenziale pubblica. Ciò si evince dall'orientamento che ha affermato che: "*E' devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia*" (cfr. Corte conti, Sez. III centr. app., 28 maggio 2018, n. 182; Sez. I centr. app., 13 settembre 2016, n. 353; Sez. I centr. app., 7 gennaio 2015, n. 9; Sez. app. reg. Siciliana, 7 maggio 2015, n. 120).

Allorché viene chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata, la Corte dei Conti deve conseguentemente procedere ad un'autonoma valutazione della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate, senza che la pronuncia di altro giudice (ordinario o

amministrativo) abbia efficacia vincolante, atteso che -come già detto- le due prestazioni -equo indennizzo e pensione privilegiata- rispondono a finalità diverse (v. pure Cass. 19/7/2006, n. 16546).

3.- Per ciò che attiene alla tematica delle pensioni privilegiate, va premesso che l'art. 64 del DPR 1092 del 1973 prevede che: "*Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante*".

L'art. 167 del DPR 1092 del 1973 stabilisce che: "*Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda*".

L'art. 169 del medesimo DPR 1092/1973, a sua volta, dispone che: "*La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo*".

L'art. 6 del D.L. 201/2011, tuttavia, come si esporrà, eccettuate talune

categorie e alcune ipotesi specificamente previste, ha abolito la pensione privilegiata per i dipendenti civili.

Va ancora precisato che la decorrenza della pensione privilegiata, in caso di cessazione dal servizio per la specifica causa invalidante, coincide con la data di collocamento a riposo. Per contro, in caso di cessazione per altre cause, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, purché questa sia presentata non oltre due anni dal collocamento in quiescenza e fermi restando gli effetti della prescrizione eventualmente maturata.

4.- Così delineate le coordinate giuridiche essenziali, è possibile procedere all'esame della specifica vicenda.

In via preliminare, vanno respinte le eccezioni procedurali formulate dall'INPS sotto il duplice profilo dell'abrogazione della pensione privilegiata per i dipendenti civili per effetto dell'art. 6 D.L. 201/2011 e della decadenza ex art. 169 DPR 1092/1973.

Il Giudice rileva che risulta che già con verbale n. 1133 della C.M.O. dell'Ospedale Militare di Messina del 6 dicembre 1988 il padre del ricorrente, sig. D'.F. veniva riconosciuto affetto da cirrosi epatica derivante da epatite contratta per causa di servizio, atteso che il sig. D'A., quale operatore ecologico, era a costante contatto con i rifiuti. Inoltre, il Comune di Milazzo con deliberazione della Giunta municipale n. 12 del 1997, preso atto del parere negativo del Comitato per le pensioni privilegiate reso nell'adunanza n. 232 del 14 ottobre 1996, rigettava la domanda di riconoscimento di equo indennizzo. Gli eredi del defunto instauravano pertanto il giudizio

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale che con sentenza n. 49 del 2012, depositata il giorno 11 gennaio 2012, in accoglimento del ricorso, annullava il provvedimento della Giunta municipale.

Tutto ciò implica che la fattispecie rientra nelle deroghe previste dal citato D.L. n. 201 del 2011, il cui art. 6, infatti, prevede che: "*Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data*".

Sulla base dei fatti sopra esposti è evidente che la situazione relativa al sig. D'A. F. rientra nelle deroghe ammesse dal citato art. 6 del D.L. 201/2011.

Inoltre, poiché l'odierno ricorrente ha presentato domanda di pensione privilegiata il 5 giugno 2015, cioè entro il quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 49 del 2012, siffatta domanda amministrativa non è incorsa nella decadenza prevista dall'art. 169

DPR 1092/1973. A tal proposito, va rilevato che la deliberazione della Giunta Municipale di Milazzo n. 12 del 1997, annullata dal TAR di Catania con la citata sentenza n. 49 del 2012, si basava sul parere del Comitato per le pensioni privilegiate reso nell'adunanza n. 232 del 14 ottobre 1996, che negava che l'infermità del ricorrente potesse riconoscersi come dipendente da fatto di servizio. Tale parere, dunque, precludeva la possibilità di proporre con esito positivo la domanda di pensione privilegiata.

5.- In ogni caso, il Giudice osserva che, rispetto alle questioni preliminari prospettate dall'INPS, l'esame del merito assume priorità in considerazione del criterio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.

Si impone, infatti, -a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio- un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della rigida successione logica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).

Tale criterio metodologico di decisione, in quanto desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., può essere applicato anche al processo contabile, tenuto conto dell'art. 4 c.g.c., ai sensi del quale: "*Il processo contabile*

attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione. 2. Il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo".

6.- Tanto premesso, va osservato che con ordinanza n. 120 del 2024 il Giudice ha chiesto al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa (d'ora in avanti CML) di accertare "*1)- se la patologia "cirrosi epatica" sofferta dal padre del ricorrente, sig. D'A.F., nato il 13 giugno 1927 e deceduto il 15 febbraio 1994, possa essere riconosciuta come dipendente da causa di servizio; 2)- se tale patologia, ove derivante da causa di servizio, possa avere comportato un quadro patologico ascrivibile a Tabella A e relativa categoria (specificando quale) per cui sarebbe spettata la pensione privilegiata*".

Il Giudice condivide le puntuali e argomentate valutazioni del Collegio Medico Legale, che ha espletato l'incarico in maniera attenta, soffermandosi sulla storia clinica del sig. D'A. F. padre del ricorrente e sull'eziologia delle infermità, avuto riguardo alle mansioni espletate. Il parere del Collegio medico militare risulta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente.

La correttezza metodologica e contenutistica della relazione del CML consente al Giudice di aderire pienamente alle conclusioni del medesimo Collegio, non sussistendo elementi contrari sulla base del compendio documentale prodotto e non avendo la parte ricorrente

formulato specifiche e documentate censure sull'elaborato peritale.

Il CML ha innanzitutto ricostruito le vicende medico-legali del padre dell'odierno ricorrente e si è soffermato specificamente sui risultati delle analisi del sangue del sig. D'A.

Il CML ha osservato che dal verbale di visita della CMO di Messina, n. 1133 del 06.12.1988, si evince che il sig. D'A.F. fu ricoverato presso il Policlinico Universitario di Messina, dal 27.02.1987 al 20.03.1987, per "*Cirrosi epatica HBsAg negativa, Gastrite erosiva*". Il giudizio diagnostico emesso fu: "*Cirrosi epatica in fase attiva. In atto: Cirrosi epatica diagnosticata in OC in soggetto con segni bioumorali di sofferenza epatica*". La suddetta C.M.O., poiché il sig. D'A. presentava positività per gli anticorpi anti HBc ed era stato adibito allo smaltimento dei rifiuti (con il rischio elevato di contrarre malattie infettive), si espresse nel senso che l'infermità diagnosticata fosse da causa infettiva, cioè da virus dell'Epatite B, e che fosse dipendente da causa di servizio.

Il CML ha per contro osservato che dagli esami del sangue riportati sul verbale della suddetta visita collegiale risulta: "*HBs Ag negativo; anti HBs Ag negativo; HBe Ag negativo; anti HBe negativo; anti HBc negativo*". Tale assoluta negatività dei *markers* dell'Epatite B si ritrova pure negli esami del sangue effettuati dalla CMO in epoca successiva (cioè nel 1991). Nei referti risultano anche marcatori di sofferenza epatica: "*MCV 100 (v.n. 78-98 FL); Bilirubina 1,8 mg/dl (v.n. 0-1,2 mg/dl); GOT 109 U/l (v.n. 0-31 U/l); GPT 75 U/l (v.n. 0-31 U/l); GGT 165 U/l (v.n. 8-35 U/l)*".

Ciò premesso, il CML ha osservato che il virus responsabile dell'insorgenza dell'epatite B (HBV) è un virus a DNA appartenente alla famiglia degli Hepadnavirus. Nel corso della malattia le concentrazioni di bilirubina e di enzimi epatici (come le transaminasi) nel sangue possono aumentare. Gli esami specifici che riguardano direttamente o indirettamente la ricerca del virus dell'epatite B sono quindi rilevanti per la diagnosi, la classificazione e la gestione terapeutica della malattia; in tal senso sono fondamentali i marcatori (o *markers*) sierologici dell'HBV, che sono:

a)- *HbsAg,* o antigene di superficie; si tratta di una proteina presente sulla superficie del virus e rilevabile nel sangue in caso di epatite acuta o cronica. In molti casi quest'esame viene usato per lo screening e la diagnosi dell'infezione da HBV; è uno dei primi indicatori dell'infezione da epatite B; rappresenta la principale modalità di diagnosi delle infezioni croniche.

b)- *Anti HBs,* o anticorpo anti-antigene di superficie. È un anticorpo prodotto dall'organismo in risposta all'antigene di superficie del virus e la quantità circolante aumenta durante la fase di guarigione. Quest'esame è usato per capire se il paziente sia stato esposto al virus.

c)- *IgM anti-HBc,* o anticorpi contro l'antigene *core*. Sono i primi anticorpi prodotti dopo l'infezione; l'esame viene usato per scoprire un'infezione acuta.

d)- *Anti HBc totali.* Questi anticorpi sono prodotti in risposta all'antigene core e, di norma, rimangono rilevabili per tutta la vita.

e)- *HBeAg*. È una proteina prodotta e rilasciata nel sangue dal virus dell'epatite B durante la fase di replicazione.

f)- *Anti HBe,* o anticorpo dell'epatite B. Nei pazienti guariti dall'epatite B acuta sono presenti gli anti HBe, gli anti HBc e gli anti HBs. Nei pazienti affetti da epatite B cronica, gli anti HBe possono essere usati per controllare il decorso dell'infezione e l'efficacia della terapia.

g)- HBV DNA. Quest'esame può diagnosticare un'infezione attiva.

Tanto premesso, il CML ha sottolineato che dalla documentazione sanitaria agli atti non sono evidenziabili *markers* dell'epatite A, dell'epatite B e dell'epatite C. Il CML ha quindi escluso la natura infettiva dell'epatite del padre del ricorrente e della conseguente cirrosi.

La sofferenza epatica e la cirrosi potrebbero essere state causate dall'uso di bevande alcoliche (con relativa gastroduodenite) o ad un'esposizione a rifiuti tossici industriali; quest'ultima circostanza, tuttavia, non risulta agli atti.

In definitiva, il Giudice, condividendo le valutazioni del CML, ritiene che debba escludersi l'origine infettiva dell'epatite sofferta dal padre del ricorrente, da cui poi è derivata la cirrosi (con i relativi connessi problemi). Tale patologia non può dunque essere ascritta a causa di servizio ai fini della pensione privilegiata. Va peraltro sottolineato che la parte ricorrente non ha formulato alcuna censura o osservazione critica sugli accertamenti e sulle valutazioni del CML.

In conclusione, il ricorso va respinto.

La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-rigetta il ricorso;

-compensa le spese di lite.

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente e del padre in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, in data 23 aprile 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente e del padre.

Palermo, 23 aprile 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Palermo, 20 giugno 2025

Pubblicata il 20 giugno 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di D. L. F. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 20 giugno 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)